



TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Emilia Grassi	Presidente
dott. Luigi Nannipieri	Giudice
dott. Franco Pastorelli	Giudice Relatore

all'esito dell'udienza del 30/10/2020

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 2774/2020 promosso da:

ISTITUTO [REDACTED] SPA (C.F. 00452550585) con il patrocinio dell'avv. FORTUNA MARTA e dell'avv. MATTEI EMANUELE

RECLAMANTE

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

RECLAMATA

ha emesso il seguente

DECRETO

EX ARTT. 12-BIS, 5° COMMA, L. N. 3/2012 e 737 SS. C.P.C.,

1. Quale primo motivo di reclamo la reclamante [REDACTED] s.p.a. ha dedotto la mancanza di meritevolezza del consumatore.

Tale motivo è fondato e pertanto il provvedimento reclamato deve essere revocato.

1.1 Occorre in linea astratta ricordare che l'art 12 bis comma 3 l. 3/2012 stabilisce quanto segue: *“Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura*

dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di diniego il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato".

Alla luce di tale disposizione, quindi, l'accesso al piano del consumatore, quale procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, è subordinato, in primo luogo, ad un esito positivo del sindacato di meritevolezza, dovendo il giudice verificare che il consumatore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che lo stesso non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

In definitiva, deve ritenersi che il debitore possa accedere al "piano del consumatore" ogni volta che la consistenza del suo patrimonio e dei suoi redditi gli avrebbe consentito via via l'assunzione di debiti e che il sovraindebitamento finale, che ciononostante si sia verificato, sia stato conseguenza di eventi non prevedibili secondo l'ordinaria diligenza al momento in cui i debiti sono stati contratti (cfr. in tal senso tra le altre Trib Udine 4.1.2017, nonché Trib. Viterbo 9.3.2018).

1.2 Nel provvedimento reclamato, in merito all'aspetto della meritevolezza del consumatore, si legge al punto 1..2 lett. c): *"dalla tabella a pag. 7 si desume che nei primi anni l'esposizione debitoria era sostenibile, considerato il reddito disponibile (detratta cioè "la media di 700,00 € per vitto e alloggio")"* ed al punto 2 lett d): *"E' vero che il gestore della crisi ha eluso la domanda, affermando genericamente che "la meritevolezza del piano non sia da ricercarsi tanto nel processo di indebitamento quanto piuttosto e soprattutto nella volontà di sdebitarsi da parte della sig.ra ██████████ nonostante l'età e l'assenza di beni da aggredire". Va tuttavia evidenziato che il fatto che i debiti siano risalenti nel tempo e che per molti anni non vi è stata nessuna sproporzione tra essi e il reddito disponibile, sono elementi che possono essere valutati a favore della debitrice. Le considerazioni del gestore sull'età della sig.ra ██████████ e, soprattutto, sulla assenza di beni aggredibili, non possono poi essere trascurate".*

1.3 Nei "chiarimenti" forniti dal gestore della Crisi nella relazione in data 3.9.2020, rispondendo in modo elusivo alla precisa richiesta contenuta nel decreto del 5.7.2020, con la quale il giudice reclamato aveva chiesto al gestore quanto segue:

"al fine di stabilire la meritevolezza della debitrice, e cioè se la ██████████ ha contratto i debiti ragionevolmente confidando nella possibilità di adempierli, indicare per ogni debito la data in cui è sorto, il motivo per cui è stato contratto e, per ciascun anno in cui vi è stata l'assunzione di un nuovo debito, la complessiva esposizione debitoria (quindi, considerando anche i debiti esistenti prima di quell'anno) e il reddito annuo netto su cui la ██████████ poteva contare per far fronte ai debiti e alle esigenze di vita; ovviamente, in questo prospetto il gestore deve includere anche il credito della ██████████ anche se non è inserito nel piano del consumatore, perché il debito della

██████████ verso la ██████████ ha comunque aggravato la complessiva esposizione debitoria della odierna ricorrente”

si legge:

Premesso e ribadito che la “meritovelezza” del piano in questione non sia da ricercarsi tanto nel processo di indebitamento quanto piuttosto e soprattutto nella volontà di sdebitarsi da parte della Sig.ra ██████████ nonostante l’età e l’assenza di beni da aggredire, si rileva che la maggiorparte dei debiti è stata contratta molti anni fa e l’unico più recente è stato il debito contratto nei confronti della ██████████. Quest’ultimo infatti è stato concesso nell’anno 2012 quando la Sig.ra ██████████ era già titolare di tutte le altre posizioni passive.

1.4 Ora, posto che il debito verso ██████████ è quello più significativo in quanto con il contratto (cfr. doc. 10 di parte reclamante) del 29.8.2016 (e non nel 2012 come erroneamente asserito dal Gestore della Crisi) la reclamata si è impegnata a restituire alla reclamante la somma di € 27.000,00 in 120 rate mensili di € 225,00 e posto che lo stesso, come riconosciuto dallo stesso Gestore della Crisi, è l’ultimo in ordine di tempo contratto dalla ██████████ è a quello che occorre fare riferimento per valutare se al momento in cui lo stesso è stato assunto, il consumatore avesse la ragionevole prospettiva di poterlo adempiere essendo il requisito della meritevolezza quello dettato dall’art. 12 bis comma 3 l. 3/2012 sopra trascritto e non quello ritenuto dalla originale interpretazione del Gestore della Crisi.

A tale quesito non può che darsi risposta negativa essendo a tale data il reddito della ricorrente pressoché identico a quello attuale e dunque essendo già allora la stessa non in grado di adempiere alle obbligazioni assunte, tanto che candidamente nella comparsa la stessa reclamata riconosce che, purtroppo, i debiti contratti sono di un’entità tale che la signora ██████████ non è in grado di affrontare con le sue scarse risorse economiche.

Ora poiché le sue risorse economiche non sono diminuite dal 2016 ma sono rimaste inalterate la stessa doveva ben rendersi conto che non sarebbe stata in grado di adempiere ai suoi debiti assumendo anche quello con ██████████ nel 2016.

Né può assumere rilievo, ai fini di ritenere la meritevolezza del consumatore, la possibile violazione da parte di ██████████ del disposto di cui all’art. 124 bis TUB ai sensi del quale “*Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente*”, avendo correttamente la giurisprudenza di merito, condivisa dal Tribunale, sottolineato che non può assurgere a discolta del consumatore la circostanza che gli istituti di credito non abbiano valutato il merito creditizio, in quanto il modello di creditore meritevole è quello di un soggetto mediamente in grado di comprendere le proprie

scelte e di valutare in piena autonomia il senso dell'impegno economico che assume in relazione alle proprie finanze (cfr. Trib. Napoli 14.2.2018), potendo la violazione di tale norma assumere rilievo sotto altri profili ma non ai fini della omologa del piano del consumatore.

Ne consegue, pertanto, che il reclamo merita accoglimento con la conseguenza che deve essere revocato il decreto di omologa del piano del consumatore e rigettata la domanda di omologa dello stesso per assenza del requisito della meritevolezza del consumatore.

Essendo tale la ragione più liquida rimangono nella stessa assorbite le ulteriori questioni poste a fondamento del reclamo.

Non sussistendo nella materia in esame un orientamento univoco della giurisprudenza di merito, né essendo ancora intervenute sul punto posto a fondamento della presente decisione pronunce della Suprema Corte, sussistono le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. nel testo risultante dalla pronuncia della Corte Cost. n. 77/2018, per compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, in accoglimento del reclamo proposto da [REDACTED],
[REDACTED], revoca il decreto di omologa del piano del consumatore in data 24.9.2020 e rigetta la domanda proposta da [REDACTED] diretta a sentir omologare il piano del consumatore dalla stessa proposto.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite

Livorno, 06/11/2020

Il giudice estensore
Dott. Franco Pastorelli

Il Presidente
dott.ssa Emilia Grassi